DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 174/2025

dell'11 luglio 2025

che modifica gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e IV (Energia) dell'accordo SEE [2025/2110]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica [2].

(3) Gli Stati EFTA non sono inclusi nell'obiettivo principale di efficienza energetica dell'UE, che consiste in un risparmio energetico pari al 20 % entro il 2020. L'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE dovrebbe applicarsi agli Stati EFTA, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5.

(4) Gli Stati EFTA non sono inclusi negli obiettivi principali di efficienza energetica dell'UE per il 2030, pari ad almeno il 32,5 %. L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, non dovrebbe pertanto applicarsi agli Stati EFTA. Gli Stati EFTA dovrebbero invece fissare obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.

(5) Le deroghe per l'Islanda mirano a garantire che le misure relative all'efficienza energetica siano attuate in modo efficace sotto il profilo dei costi e appropriato alla situazione di sistema energetico isolato e pressoché privo di combustibili fossili, con elevati livelli di sicurezza delle forniture e di indipendenza energetica. L'Islanda dispone di una diffusa energia rinnovabile geotermica avente caratteristiche speciali, che fra l'altro richiedono che il paese deroghi a taluni requisiti in materia di misurazione di cui agli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater.

(6) L'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE fa riferimento ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2010/31 sulla prestazione energetica nell'edilizia. L'Islanda è esonerata dall'applicazione della direttiva 2010/31/UE a norma della decisione del Comitato misto SEE n. 135/2022. Gli obblighi relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica derivano pertanto dalla legislazione nazionale islandese.

(7) L'Islanda dispone di una quota sproporzionatamente elevata di industrie ad alta intensità energetica che comportano un obbligo di risparmio diverse volte superiore alla media dell'UE. L'88 % dell'energia primaria in Islanda è rinnovabile e il costo dell'energia elettrica nonché del riscaldamento è basso, il che comporta un minor margine di risparmio ottimale sui costi. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, l'Islanda dovrebbe pertanto realizzare nuovi risparmi energetici annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,24 % del consumo energetico finale medio, realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.

(8) L'Islanda non dispone di infrastrutture per il gas naturale ed è esonerata dalla direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017. Gli articoli 9 e 10 di cui alla direttiva 2012/27/UE relativi alla misurazione e alla fatturazione del gas naturale non dovrebbero pertanto applicarsi all'Islanda.

[1] GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
[2] GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210.